



Danno derivante da pratiche anticoncorrenziali e ravvicinamento di *public enforcement* e *private enforcement*. L'AG Pitruzzella si pronuncia sulla responsabilità risarcitoria “discendente” della controllata di un'impresa sanzionata dalla Commissione

05/05/2021

DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, CONTENZIOSO, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 15 aprile 2021, l'Avvocato Generale Pitruzzella ha depositato le proprie Conclusioni nella Causa C-882/19, *Sumal, S.L. contro Mercedes Benz Trucks España, S.L.*, sulla possibilità di far valere la responsabilità civile per il danno derivante da una pratica anticoncorrenziale da parte del

soggetto che asserisce di averlo subito, nei confronti di una controllata della società che aveva partecipato alla pratica ed era stata, per tale ragione, sanzionata dalla Commissione con una decisione che, tuttavia, non contemplava la controllata. La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia insorta in Spagna tra *Sumal SL* (“Sumal”) e



Mercedes Benz Trucks España SL (“MBTE”) in merito al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla prima a causa della partecipazione della *Daimler AG* (“Daimler”), società madre di MBTE, ad un’intesa in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Le Conclusioni dell’AG Pitruzzella si collocano in una linea di tendenza espansiva della responsabilità dei gruppi di imprese per le condotte anticoncorrenziali in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in una triplice direzione. Da un lato, accanto alla responsabilità della controllante per l’operato della controllata posta sotto la sua influenza determinante (c.d. responsabilità “ascendente” o “bottom-up”) si va sempre più configurando quella della controllata coinvolta nell’infrazione della controllante (c.d. responsabilità “descendente” o “top-down”); dall’altro, perde rilievo ai fini dell’attribuzione della responsabilità civile risarcitoria la circostanza che anche la controllata fosse o meno formale destinataria della

decisione della Commissione (o, aggiungiamo noi, di una ANC nazionale) che ha accertato l’infrazione; dall’altro lato ancora, viene affermato un principio generale di sempre maggiore coincidenza del perimetro dei soggetti responsabili, sia nel *public enforcement* sanzionatorio, che nel *private enforcement* risarcitorio.

Con la Decisione C(2016)4673 final¹ del 19 luglio 2016, la Commissione aveva constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)² consistente, tra l’altro, in accordi collusivi tra i principali produttori di autocarri, tra cui la Daimler, sulla fissazione dei prezzi e sui loro aumenti nel SEE intervenuti tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011. Sumal, che tra il 1997 e il 1999 aveva acquisito, mediante contratti di *leasing*, due autocarri del gruppo Daimler da MBTE tramite la *Stern Motor S.L.*, aveva intentato un’azione nei confronti di MBTE dinanzi il *Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Barcelona* (Tribunale di commercio n. 7 di Barcellona) chiedendo il risarcimento

¹ Dec. Comm. C(2016)4673 final del 19.07.2016 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, Caso AT.39824 — *Autocarri*.

² L’articolo 53 dell’Accordo SEE dispone: “... Sono *incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:*

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*
- e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.*

Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,*
 - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e*
 - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate*
- che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di*
- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;*
 - b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi...”.*

dei danni derivati dalla violazione delle norme di concorrenza accertata tramite la decisione della Commissione del 2016, di cui la riteneva responsabile nella sua qualità di società controllata della Daimler.

Respinta la domanda in primo grado, Sumal aveva presentato appello dinanzi all'*Audiencia Provincial de Barcelona* (Corte provinciale di Barcellona; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se una controllata possa essere ritenuta responsabile per un’infrazione alle norme europee antitrust commessa dalla sua controllante in applicazione della nozione di “unità economica” e, in caso affermativo, quali siano le condizioni affinché una tale responsabilità possa essere riconosciuta.

Nelle sue Conclusioni, l’AG Pitruzzella ha preliminarmente ricordato che, stante il carattere funzionale della nozione di “impresa” accolta dalla giurisprudenza³ e l’irrilevanza della forma giuridica dell’ente che svolge l’attività economica, diverse entità giuridicamente indipendenti possono venire equiparate ad un’unica impresa qualora nel mercato agiscano come una singola “unità economica”. Fin dalle sue prime formulazioni⁴, la teoria dell’unità economica è stata costantemente riaffermata dalla Corte,

che ne ha progressivamente precisato sia l’ambito di applicazione che i presupposti, chiarendo che l’accertamento della sua presenza va effettuato alla luce dei vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra le entità interessate⁵. Più particolarmente, in presenza di un’unità economica fra entità appartenenti al medesimo gruppo, la giurisprudenza ha riconosciuto l’imputabilità alla società madre del comportamento anticoncorrenziale della controllata, e la loro responsabilità solidale per il pagamento della relativa ammenda, sia in caso di controllo diretto sia nel caso in cui, all’interno del gruppo, il controllo della società madre sia esercitato attraverso una società interposta che detiene a sua volta il controllo della società che ha commesso l’infrazione. Nel caso in cui la società controllante detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della controllata, inoltre, essa si ritiene esercitare un’influenza determinante sul comportamento della seconda, tale da privare quest’ultima di una reale autonomia di condotta sul mercato⁶, ed esiste una presunzione semplice secondo cui la società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata⁷, a meno che non vengano forniti elementi di prova idonei a

³ *Ex multis* CGUE 01.07.2008, Causa C-49/07, *MOTOE*, punto 21; CGUE 22.01.2002, Causa C-218/00, *Cisal*, punto 22; CGUE 17.02.1993, Cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, punto 17; CGUE 23.04.1991, Causa C-41/90, *Höfner e Elser*, punto 21; CGUE 12.07.1984, Causa 170/83, *Hydrotherm Gerätebau*, punto 11; CGUE 06.03.1974, Cause riunite 6/73 e 7/73, *Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione*, punto 41.

⁴ CGUE 14.07.1972, Causa 48-69, *Imperial Chemical Industries Ltd. contro Commissione delle Comunità europee*.

⁵ *Ex multis* CGUE 27.01.2021, Causa C-595/18 P, *The Goldman Sachs Group/Commissione*, punto 31; CGUE 11.12.2007, Causa C-280/06, *ETI e a.*, punto 49; CGUE 28.06.2005, Cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, *Dansk Rørindustri e a./Commissione*, punto 117; CGUE 02.10.2003, Causa C-196/99, *Pl Aristrain/Commissione*, punto 96; CGUE 16.11.2000, Causa C-294/98 P, *Metsä-Serla e a./Commissione*, punto 27.

⁶ CGUE 27.01.2021, Causa C-595/18 P, *The Goldman Sachs Group/Commissione*, punto 32; CGUE 10.09.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 60; CGUE 14.07.1972, Causa 48-69, *Imperial Chemical Industries Ltd. contro Commissione delle Comunità europee*, punti 136-137.

⁷ CGUE 27.01.2021, Causa C-595/18 P, *The Goldman Sachs Group/Commissione*, punto 32; CGUE 10.09.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 60; CGUE 25.10.1983, Causa 107/82, *AEG-Telefunken/Commissione*, punto 50.

dimostrare che quest'ultima si comporta in maniera autonoma⁸.

Successivamente, l'AG Pitruzzella si interroga sul fondamento giuridico della responsabilità della società madre per il comportamento anticoncorrenziale della controllata, con cui, ai fini del diritto della concorrenza, essa forma una singola unità economica, individuando due possibili soluzioni. Da un lato, secondo una certa giurisprudenza, il fattore decisivo ai fini dell'imputazione alla società madre della responsabilità per la condotta anticoncorrenziale della controllata consiste nell'esercizio, da parte della prima, di un'influenza determinante sulla seconda, cui corrisponde la mancanza di autonomia di comportamento sul mercato di quest'ultima, che si limita a seguire le direttive impartite dall'alto⁹, di talché la società madre cui è imputato il comportamento illecito della controllata viene personalmente condannata per un'infrazione alle norme di concorrenza, così come se la avesse commessa essa stessa. Dall'altro lato, secondo una diversa giurisprudenza, sarebbe l'esistenza stessa dell'unità economica a determinare la responsabilità della società madre per i comportamenti anticoncorrenziali della controllata, in quanto la formale separazione tra le due entità, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non escluderebbe l'unità del loro comportamento sul mercato¹⁰; di talché, sarebbe proprio quest'ultimo il fattore decisivo ai fini dell'imputazione della responsabilità della società madre, connettendo

insieme in un'unica unità economica più entità giuridicamente indipendenti.

Secondo l'AG Pitruzzella, la Corte dovrebbe seguire la seconda di tali prospettive. Più particolarmente, ai fini dell'imputazione alla società madre della responsabilità per il comportamento anticoncorrenziale della controllata soggetta alla sua influenza determinante, ciò che conta è la relazione complessiva che intercorre tra di esse in quanto soggetti giuridici componenti l'impresa unitaria; la questione decisiva è se la società madre, a causa dell'intensità della propria influenza, possa pilotare il comportamento della controllata, a tal punto che le due società debbano essere considerate come un'entità economica unitaria¹¹. Il fondamento della responsabilità della società madre per il comportamento anticoncorrenziale della controllata si trova nell'unitarietà di azione economica di tali soggetti, vale a dire, nell'esistenza di una singola unità economica. Tale fondamento, inoltre, non può essere del tutto indipendente da una qualche misura di colpa della società madre, e pertanto, l'unico modo per conciliare la soluzione con il principio della responsabilità personale, è ritenere che quest'ultimo operi a livello dell'impresa nel senso del diritto della concorrenza, ovvero a livello dell'entità economica che ha colpevolmente commesso l'infrazione¹² e che, in quanto soggetto economico che agisce unitariamente sul mercato, è responsabile perché una delle sue componenti ha agito in violazione delle

⁸ CGUE 27.01.2021, Causa C-595/18 P, *The Goldman Sachs Group/Commissione*, punto 32.

⁹ CGUE 05.03.2015, Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P *Commissione/Eni e Versalis ed Eni/Commissione*, punto 40; CGUE 11.07.2013, Causa C-440/11 P, *Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje*, punto 38; CGUE 19.07.2012, Cause riunite C-628/10 P e C-14/11 P, *Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione*, punto 43); CGUE 10.09.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 58.

¹⁰ CGUE 14.12.2006, Causa C-217/05, *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, punto 41; CGUE 14.07.1972, Causa 48-69, *Imperial Chemical Industries Ltd. contro Commissione delle Comunità europee*, punto 140.

¹¹ Tribunale 12.07.2018, Causa T-451/14, *Fujikura/Commissione*, punto 48; Tribunale 02.02.2012, Causa T-76/08, *EI du Pont de Nemours e a./Commissione*, punto 62; Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott 23.04.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 93.

¹² CGUE 10.04.2014, Cause riunite da C-231/11 P a C-233/11 P, *Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione*, punto 56); Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott 23.04.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punti 97-98.

regole di concorrenza¹³. Poiché, tuttavia, tale entità non è dotata di soggettività giuridica, l'infrazione va necessariamente imputata a una o, congiuntamente, a più entità alle quali potranno essere inflitte ammende¹⁴.

Il processo di attribuzione della responsabilità di una condotta anticoncorrenziale, pertanto, consta di tre passaggi, ossia i) l'accertamento dell'influenza determinante della società madre sulle controllate, ii) l'individuazione della una singola unità economica, e iii) l'attribuzione degli obblighi relativi al rispetto delle regole sulla concorrenza e della responsabilità per averle colpevolmente violate all'impresa unitaria così individuata, risultante da più soggetti giuridici distinti; appartiene a quest'ultimo passaggio la concreta allocazione della responsabilità per l'infrazione commessa dall'impresa alle singole entità che la compongono, le quali, essendo munite di personalità giuridica, possono essere fungere da centro di imputazione di tale responsabilità e sopportarne le conseguenze sanzionatorie.

Ne segue che, mentre al fine di imputare alla società madre il comportamento anticoncorrenziale della controllata l'unico elemento che rileva è l'esercizio, da parte della prima, di un'influenza determinante sulla politica commerciale della seconda, laddove si tratti di imputare il comportamento anticoncorrenziale della società madre all'unità economica di cui le controllate fanno parte e di dichiarare una loro responsabilità congiunta per tale comportamento, è altresì necessario che esse abbiano preso parte all'attività economica dell'impresa diretta dalla società madre che ha materialmente commesso l'infrazione. In altri termini,

mentre nel caso di responsabilità ascendente, in cui le controllate adottano un comportamento anticoncorrenziale nel quadro generale del potere di influenza della società madre, tale potere è sufficiente sia ad individuare l'unità economica che a fondare la responsabilità congiunta della società madre, nel caso di responsabilità descendente, in cui è la società madre a commettere l'infrazione, l'unitarietà dell'attività economica dovrà risultare, oltre che dall'influenza determinante esercitata dalla prima, dal fatto che l'attività della controllata sia stata, in qualche modo, necessaria alla realizzazione della condotta.

In assenza di una normativa europea in materia, spetta all'ordinamento interno di ogni singolo Stato Membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un'intesa o da una pratica vietata dall'articolo 101 TFUE, sempreché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Tuttavia, l'individuazione del soggetto tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell'articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell'Unione¹⁵. Più particolarmente, la nozione funzionale di impresa è la medesima sia nel "public" che nel "private enforcement", riferendosi ad un'unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, essa sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche¹⁶. Dato che, inoltre, la responsabilità per il danno risultante dalle infrazioni alle regole di concorrenza dell'Unione è personale, spetta all'impresa che viola tali regole risponderne e, pertanto, gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un'intesa o da una pratica vietata dall'articolo 101 TFUE sono le imprese che vi hanno

¹³ CGUE 27.04.2017, Causa C-516/15 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 49; CGUE 05.03.2015, Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P *Commissione/Eni e Versalis ed Eni/Commissione*; CGUE 29.03.2011, Cause riunite C-201/09 P e C-216/09 P, *ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a.*, punto 95; CGUE 10.09.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 56.

¹⁴ CGUE 05.03.2015, Cause riunite C-93/13 P e C-123/13 P *Commissione/Eni e Versalis ed Eni/Commissione*; CGUE 10.09.2009, Causa C-97/08 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 57.

¹⁵ CGUE 14.03.2019, Causa C-724/17, *Skanska Industrial Solutions e a.*, punti 27-28.

¹⁶ *Ibidem*, punti 29-30, 36-37 e 47.

partecipato¹⁷. Di conseguenza, secondo l'AG Pitruzzella, la portata della nozione di unità economica vale non soltanto quando la Commissione individua il perimetro dell'impresa responsabile per l'infrazione alle regole di concorrenza ed i soggetti giuridici che, al suo interno, rispondono congiuntamente e solidalmente delle sanzioni inflitte, e bensì anche quando i privati danneggiati da un comportamento anticoncorrenziale esercitano l'azione civilistica di risarcimento del danno, di talché, una volta individuati i confini dell'unità economica che costituisce l'impresa responsabile per l'infrazione, gli interessati potranno scegliere verso quale entità giuridica indirizzare la loro azione.

Nel caso concreto, pertanto, consentire al singolo di citare in giudizio la controllata con la quale ha direttamente o indirettamente intrattenuto una relazione commerciale al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti a causa degli effetti del comportamento anticoncorrenziale della società madre agevola l'esercizio dell'azione risarcitoria nei casi in cui la società madre, contrariamente alla controllata, abbia sede in uno Stato diverso da quello del soggetto leso.

L'AG Pitruzzella, infine, esamina l'argomento della MBTE secondo cui, laddove l'azione risarcitoria sia puramente di *follow-on*, il giudice nazionale non potrebbe distanziarsi dalla definizione dell'impresa autrice

dell'infrazione identificata nella decisione della Commissione senza violare l'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003¹⁸.

Tuttavia, poiché né l'articolo 23, paragrafo 2, lettera a)¹⁹ del Regolamento n. 1/2003 né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la Commissione abbia l'obbligo di ritenere responsabile dell'infrazione e di sanzionare con l'irrogazione di un'ammenda²⁰, essa gode al riguardo di un ampio margine di discrezionalità²¹, spettandole la scelta della persona o delle persone giuridiche, fra quelle che compongono l'unitaria impresa, a cui indirizzare la comunicazione degli addebiti e la decisione che infligge la sanzione. Ma ciò non implica di per sé un accertamento di irresponsabilità dei soggetti che non sono stati sanzionati ma che fanno comunque parte dell'unità economica a cui viene ascritta l'infrazione. Di conseguenza, contrariamente a quanto fatto sostenuto da MBTE, il giudice nazionale può, senza incorrere nel divieto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 1/2003, identificare come responsabile per i danni causati da un'infrazione alle norme europee di concorrenza una persona giuridica non direttamente destinataria della decisione con cui la Commissione ha accertato e sanzionato l'infrazione, a condizione tuttavia che siano soddisfatti i criteri per ritenere tale persona giuridica congiuntamente e solidalmente

¹⁷ *Ibidem*, punti 31-32.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, *GUUE L 1 del 04.01.2003*. L'articolo 16 del Regolamento, intitolato "Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza", al paragrafo 1 dispone: "... Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato...".

¹⁹ L'articolo 23 del Regolamento n. 1/2003, intitolato "Ammende", al paragrafo 2 lettera a) dispone: "... La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato...".

²⁰ CGUE 27.04.2017, Causa C-516/15 P, *Akzo Nobel e a./Commissione*, punto 51.

²¹ CGUE 11.07.2013, Causa C-444/11 P, *Team Relocations e a./Commissione*, punti 159-160.

responsabile con il soggetto o i soggetti destinatari di detta decisione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'AG Pitruzzella ha suggerito alla Corte di Giustizia di rispondere ai quesiti dei giudici del rinvio, nel modo seguente:

“L'articolo 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni quale quella di cui al procedimento principale, una società può essere considerata responsabile del danno causato da una violazione di tale articolo per la quale

solo la società che la controlla è stata sanzionata dalla Commissione, qualora sia provato, da un lato, che, alla luce dei vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra tali società, esse formavano, all'epoca in cui la violazione è stata commessa, un'unità economica e, dall'altro, che la condotta della società controllata sul mercato interessato dal comportamento illecito della società controllante ha contribuito in modo sostanziale alla realizzazione dell'obiettivo perseguito con tale comportamento e alla materializzazione degli effetti dell'infrazione”.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

- r.jacchia@dejalex.com
- +39 02 72554.1
- Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

- m.stillo@dejalex.com
- +32 (0)26455670
- Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

